

Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Messaggio 30 agosto 2024 n. 2909

Oggetto: Gestione delle istanze di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro. Istruzioni operative.

In merito alla gestione delle istanze di pagamento diretto nei casi di mancata anticipazione, da parte dei datori di lavoro, delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, sono state fornite indicazioni operative alle Strutture territoriali INPS, con il messaggio Hermes n. 28997/2010.

Al riguardo, la normativa di riferimento - art. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni nella legge n. 33/1980 - stabilisce che, in linea generale, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità in oggetto, ponendo successivamente a conguaglio l'importo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto, fatte salve le fattispecie a pagamento diretto previste al comma 6 del medesimo art. 1 D.L. n. 663/1979.

Vi sono, inoltre, i casi in cui ricorrendo la fattispecie prevista al comma 7 del succitato art. 1, il datore di lavoro provvede ad anticipare la prestazione, ai sensi del CCNL di riferimento.

L'Istituto procede, inoltre, con il pagamento della prestazione in modalità diretta nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, "saltuari" con contratto a termine o a prestazione o occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale (allegato n. 4 della circolare Inps/Enpals n. 134363 A .G.O./119 - n. 1065 R.C.V. del 21 maggio 1980).

Come precisato nel succitato messaggio Hermes n. 28997/2010, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è inoltre previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS nei casi in cui sia stata comprovata la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva.

Con il presente messaggio, a fronte delle richieste di chiarimento pervenute nel tempo dalle Strutture territoriali, aggiornando le indicazioni già fornite con il predetto messaggio Hermes n. 28997/2010, si riepilogano qui di seguito le ipotesi di pagamento diretto per mancata anticipazione da parte del datore di lavoro e le conseguenti attività a carico dell'operatore di Sede.

Ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale. In tali casi, il lavoratore, unitamente alla richiesta di pagamento diretto, dovrà rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'indennità richiesta. Qualora l'insinuazione al passivo sia stata già operata, il lavoratore dovrà presentare all'INPS la richiesta di stralcio del credito insinuato, al fine di evitare il pagamento indebito della prestazione.

1. Ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto. In tali casi, l'operatore dovrà acquisire (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) formale diffida, effettuata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, circa l'obbligo di anticipare, entro e non oltre il termine di 30 giorni, la prestazione dovuta. Il datore di lavoro è tenuto a provvedere e a darne contestualmente comunicazione ufficiale all'INPS. Decorso invano il suddetto termine di 30 giorni, la Sede provvederà a pagare direttamente l'indennità spettante con la massima tempestività segnalando all'Area flussi di sede l'inadempimento datoriale e l'avvenuto pagamento diretto.

1. Ipotesi in cui l'INPS stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga.

1. Ipotesi in cui l'Ispezzorato territoriale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

1. Ipotesi in cui l'omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con datore la cui attività sia successivamente cessata.

1. Ipotesi di aziende per le quali non sussiste l'obbligo di anticipazione prevista al comma 7 del succitato art. 1, in carenza di relativa previsione nel CCNL di riferimento.

In tutte le predette ipotesi, a fronte dell'istanza del lavoratore, l'operatore effettuerà le necessarie verifiche anche con riguardo ad eventuali conguagli comunque effettuati dal datore di lavoro e procederà al pagamento della prestazione.

Per i casi sopra riportati, si ricorda, infine, che le indennità direttamente corrisposte dall'INPS dovranno essere riconosciute al netto delle somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro.

Pertanto, al fine di ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma per l'evento in questione (malattia, maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri della madre e del padre, permessi ex lege 104/92 o congedo straordinario).

Qualora il datore di lavoro, invece, avesse provveduto ad anticipare una parte dell'indennità spettante, l'operatore dovrà accertare l'importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell'evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai restanti giorni, utilizzando le specifiche modalità previste dalle procedure di gestione.